



DEFINIZIONE DI ABUSO

Per abuso sul bambino si considera
“ogni maltrattamento e anomalo
comportamento degli adulti lesivo
dell'integrità fisica e/o psichica di un
minore con violazione delle esigenze,
dei bisogni essenziali e dei diritti del
bambino”



Si distinguono:

- segnalazioni in ambito civile
(situazioni di pregiudizio della
salute psicofisica di un
minore)
- segnalazioni in ambito penale
(notizie di reato)



TUTELA SISTEMA CIVILE-AMMINISTRATIVO

- - Art. 330 cod.civ.: Decadenza della potestà sui figli
- - Art. 333 cod.civ.: Condotta del genitore pregiudizievole ai figli
- - Art.403 cod.civ.:allontanamento

MINORI CHE SI TROVANO IN SITUAZIONI DI DISAGIO O PREGIUDIZIO



**Segnalazione in ambito civile
(Tutela diretta)**

VINCOLI DI LEGGE

CHE RENDONO OBBLIGATORIA LA SEGNALAZIONE DELLE SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO A CARICO DI MINORI

- **LEGGE 698/75;**
- **LEGGE 616/77;**
- **LEGGE 833/78 : tutti gli operatori sociosanitari nell'esercizio delle loro funzioni devono Vigilare e assumere iniziative a tutela del minore attivando all'occorrenza l'autorità Giudiziaria**
- **LEGGE 184/83: tutti i Pubblici Ufficiali e gli Operatori Incaricati di Pubblico Servizio sono tenuti a segnalare all'autorità giudiziaria le situazioni di abbandono morale o materiale a carico di minori**
- **LEGGE 216/91: per le situazioni di grave rischio l'istituzione scolastica è tenuta alla segnalazione delle medesime.**


L'operatore scolastico, sociale e sanitario segnala il minore che (a suo parere e in base alle informazioni che sono in suo possesso) si trova in una situazione di “pregiudizio” .

Si definisce “situazione di pregiudizio” una qualunque situazione in cui il minore mutua, dal contesto familiare o extrafamiliare in cui è calato, uno stato di sofferenza, disagio o carenza che può incidere negativamente sulle sue potenzialità di crescita e di sviluppo.

L'ipotesi di pregiudizio viene formulata dall'operatore, ed in seguito segnalata, sulla base di più fattori tra cui:


- **notizie sulla situazione familiare ed extrafamiliare (eventuali informazioni allarmanti in possesso dell'operatore)**
- **condizioni psicofisiche generali del bambino rilevabili con le competenze professionali dell'operatore**
- **atteggiamento dei genitori nei confronti del bimbo (eventuali comportamenti inadeguati dei medesimi rilevati direttamente o dedotti dallo stato in cui versa il bambino)**
- **mancati adempimenti rispetto all'obbligo scolastico (mancata iscrizione, mancata frequenza, scarsa frequenza) (vedere scheda allegata)**

- **presenza di segni o indicatori di disagio nel bambino (comportamenti, stati emotivi, dichiarazioni da parte del bimbo)**
- **esito dei tentativi eventualmente fatti dagli operatori per aiutare il bimbo e/o la famiglia con gli strumenti in proprio possesso (colloqui con i genitori, consigli dati ai medesimi, tentativo di coinvolgere Servizi specialistici in aiuto al bimbo o alla famiglia, ecc) ed esito di tali tentativi**




A CHI SEGNALARE

- a) Al Responsabile del Servizio Sociale competente
 - b) Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
-
- Nel primo caso il Servizio Sociale provvederà ad un accertamento; nel caso in cui i sospetti contenuti nella segnalazione dovessero risultare confermati e non sia possibile aiutare il bimbo con la collaborazione della famiglia, provvederà a segnalare a sua volta alla Procura Minorile che prenderà provvedimenti a tutela del minore
 - Nel secondo caso, la Procura Minorile chiederà al Servizio Sociale di fare un accertamento coatto sulla situazione familiare e a seconda degli esiti di tale accertamento valuterà se prendere provvedimenti a tutela del minore.



In un caso come nell'altro il Servizio Sociale viene coinvolto nell'accertamento.

E' bene segnalare direttamente alla Procura Minorile le situazioni che appaiono molto preoccupanti.



COME SEGNALARE

- **La segnalazione deve essere inoltrata per iscritto e non può essere fatta in forma anonima.**
- **Nella segnalazione devono essere citati e descritti tutti gli elementi che hanno portato l'operatore a formulare l'ipotesi che il bambino si trovi in una situazione di rischio o pregiudizio.**
- **Quando l'operatore che rileva una situazione di disagio fa parte di un'istituzione o una organizzazione pubblica o privata la responsabilità della segnalazione non deve ricadere in toto sul singolo operatore, ma dovrà essere assunta in modo collegiale dall'istituzione stessa.**
- **Quando viene inoltrata una segnalazione, è opportuno informare i genitori del minore.**


MINORI VITTIME DI REATO



Segnalazione in ambito penale (T.O.)
(Tutela indiretta)


**VINCOLI DI LEGGE CHE RENDONO OBBLIGATORIA
LA SEGNALAZIONE DELLE SITUAZIONI
IN CUI I MINORI SONO VITTIME DI REATO**

- **ART. 331 C.P. : *Tutti i Pubblici Ufficiali e gli Operatori Incaricati di Pubblico Servizio sono obbligati a segnalare al Tribunale Penale o alla Polizia Giudiziaria i reati Perseguibili d'ufficio di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.***




Obbligo di denuncia

L'art.331 del Codice di Procedura Penale prevede che qualora gli incaricati di un pubblico servizio o i pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni abbiano notizia di un reato perseguibile d'ufficio, debbano inoltrare, "senza ritardo", denuncia scritta al Pubblico Ministero o a un Ufficiale di Polizia Giudiziaria.




Obbligo di referto

- **Anche gli esercenti una professione sanitaria privatamente hanno l'obbligo di referto, ovvero l'obbligo di riferire entro 48 ore al Pubblico Ministero o a un Ufficiale di Polizia Giudiziaria tutti i casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio (artt. 365 c.p. e 334 c.p.p.).**



REATI PROCEDIBILI D'UFFICIO

- Sono tali quei reati in cui non vi è bisogno della denuncia da parte della persona offesa perché l'Autorità Giudiziaria possa procedere, risultando sufficiente che al magistrato pervenga la notizia di reato



REATI PROCEDIBILI A QUERELA

- Sono tali quei reati che, senza la denuncia della persona che li ha subiti, non possono essere perseguiti dall'Autorità Giudiziaria. La querela è la dichiarazione di volontà con la quale la persona offesa chiede all'Autorità Giudiziaria l'accertamento della responsabilità penale del colpevole in ordine al fatto denunciato.

REATI PERSEGUIBILI D'UFFICIO

- - Art. 572 c.p.: MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA O VERSO I FANCIULLI se sono atti reiterati nel tempo e abituali
- - Art.582 c.p.:LESIONE PERSONALE con prognosi superiori a 20 giorni
- - Art. 571 :ABUSO MEZZI DI CORREZIONE E DISCIPLINA: se ne deriva pericolo di malattia nel corpo e nella mente
- -- INCURIA: SE IL QUADRO CLINICO DELLA CARENZA DI CURE è L'ESPRESSIONE DI UN ATTEGGIAMENTO INTENZIONALMENTE LESIVO, SI RICADE NELLE IPOTESI DEL REATO DI MALTRATTAMENTI O DEL REATO DI LESIONI PERSONALI

REATI SESSUALI

– ART. 609 bis C.P.VIOLENZA SESSUALE:


- se il fatto è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni 18 (ex art. 7 L. 38 del 2006);
- se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore o altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, istruzione, educazione, istruzione, vigilanza e custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza (ex art. 7 L. 38 del 2006);
- se il fatto è commesso da un P.U o I.P.S nell'esercizio delle sue funzioni;
- se il fatto è commesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
- se il fatto (atti sessuali) è commesso a danno di persona minore di anni 10 (ex art. 8 L. 38 del 2006).

- **Art. 609 quater C.p ATTI SESSUALI CON MINORENNI**

- - **se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore o altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, istruzione, educazione, istruzione, vigilanza e custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza (ex art. 7 L. 38 del 2006);**
- **se il fatto è commesso da un P.U o I.P.S nell'esercizio delle sue funzioni;**
- **se il fatto è commesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;**
- **se il fatto (atti sessuali) è commesso a danno di persona minore di anni 10 (ex art. 8 L. 38 del 2006).**

- ART. 609 QUINQUES C.P)
CORRUZIONE DI MINORENNE
- Lo commette chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere

- Negli altri casi non indicati i reati sono procedibili a querela della persona offesa.
- La querela può però, essere presentata entro sei mesi (eccezione al termine ordinario che è di tre mesi) ed è irrevocabile



NOTIZIA DI REATO

- Qualsiasi fatto di abuso configurato quale reato perseguibile d'ufficio di cui si ha conoscenza sia direttamente dalla vittima sia da terzi sia attraverso documenti o altre fonti di prova
- La notizia di reato è comunque per sua natura specifica, o sufficientemente specifica, non può avere come oggetto in modo del tutto vago una serie indeterminata di persone o fatti.

Segnalazione “qualificata”

- Va intesa sia come azione protettiva sia come adempimento ad un obbligo di legge
- Deve scaturire da un sospetto “sufficientemente fondato” (ricostruzione di un quadro conoscitivo il più possibile completo).
- Non deve contenere giudizi o approfondimenti circa la presunta veridicità dei fatti

Tale “sospetto sufficientemente fondato” si forma in base una serie di fattori tra cui:

- Informazioni raccolte nell’esercizio delle proprie funzioni (colloqui con il bambino o con i genitori o altri parenti, confidenze fatte spontaneamente dal bambino, ecc).
- Notizie allarmanti sul bimbo o sulla famiglia raccolte durante l’esercizio delle proprie funzioni.
- Presenza di indicatori fisici o psicologico-comportamentali (questi ultimi se accompagnati da racconti o confidenze raccolte dal bambino o dai genitori o altri parenti) di maltrattamento o abuso notati o rilevati nell’esercizio delle proprie funzioni.

L’interdisciplinarietà come uno dei principali veicoli di protezione

La segnalazione di sospetto abuso

Segnalazione
di Urgenza
da parte della scuola

Nelle situazioni di
“urgenza oggettiva”
in cui il bambino necessita di
una tutela immediata perché
in caso contrario sarebbe
in pericolo la sua incolumità
psico- fisica

Segnalazione
qualificata
da parte della scuola

Il bambino si trova in una situazione di sospetto abuso che richiede un approfondimento diagnostico e la valutazione della necessità di tutela ma la situazione sostanzialmente non richiede di agire “nell’immediato” e i professionisti della scuola si della scuola possono prendersi un tempo congruo di osservazione e di confronto con altri professionisti

Come fare una segnalazione

Principi fondamentali:

1. Deve essere scritta e firmata dai professionisti che hanno osservato i segnali di preoccupazione del b/o insieme alla firma del responsabile della scuola
2. Deve riportare quanto osservato e ascoltato nel contesto scolastico in relazione sia al bambino che ai genitori o alla famiglia
3. Deve fornire riferimenti temporali e nominativi, quando possibile
4. Non deve contenere ipotesi e/o accuse di alcun tipo
5. Deve essere inviata a chi di competenza (da valutare in ogni singolo caso)

N.B. non dimenticare la componente emotiva del professionista che si attiva quando si presenta l'opportunità di una segnalazione ai servizi sociali e/o all'autorità giudiziaria

- **La segnalazione del sospetto reato va presentata **SENZA RITARDO** sia per l'esigenza di procedere ai dovuti accertamenti al più presto, sia per evitare il rischio che il minore corra il rischio di subire nuove violenze.**
- **Non deve contenere valutazione sull'attendibilità del fatto**

Nel caso di segnalazione penale, NON VALE IL PRINCIPIO DI TRASPARENZA. Chi inoltra la segnalazione non può convocare i genitori e informarli del sospetto di reato che pesa su di loro; tali valutazioni spettano al Servizio Sociale e/o di Neuropsichiatria infantile e di Psicologia che è stato informato della situazione. La telefonata non sostituisce la segnalazione scritta.

- Qualora si profili la vera e propria notizia di reato, ogni attività ulteriore di accertamento è preclusa a tutti gli organi che non siano il P.M. o la Polizia Giudiziaria da lui delegata.

Presenza di un indicatore fisico/comportamentale



Segnalazione alla Procura del T.O.



Tempestiva raccolta di S.I.T. da parte del P.M. o della P.G. coadiuvati da consulente (NPI, psicologo) esperto in psicologia della testimonianza




ATTIVAZIONE DELLA RETE

Prima di fare una segnalazione scritta ai servizi sociali e/o all'autorità giudiziaria è utile...

- **Aver dialogato con i genitori sul disagio del bambino e aver rilevato un atteggiamento non collaborativo oppure ostacolante l'intervento a favore del bambino**
- **Informare i genitori o i legali responsabili che, data la persistenza del disagio del bambino, la scuola ha il compito di dialogare con altri professionisti sul territorio (avvio del lavoro di rete extra scolastico) come da procedura per tutti i bambini che si trovano in situazione di persistente disagio**
- **Non informare i genitori o i legali responsabili del bambino dell'ipotesi di abuso (che può costituire un'ipotesi di reato)**
- **Confrontarsi con professionisti/centri che hanno specifiche competenze sull'abuso**


E quando il sospetto abusante è
un insegnante o uno dei
professionisti della scuola?

E' necessario informare il responsabile
della scuola che a sua volta dovrà
informare i referenti istituzionali del
contesto scolastico oltre che al servizio
sociale / autorità giudiziaria per attivare
la valutazione dell'ipotesi di abuso per
essere convalidata o non confermata.




SEGRETO PROFESSIONALE

- Art. 622 c.p.: Non c'è violazione del segreto professionale qualora sussista una "giusta causa".
- E' giusta causa tutto ciò che riguarda informazioni o notizie che consentano di espletare un'attività di tutela del minore che si trovi in una situazione di pericolo reale o potenziale.



SEGRETO D'UFFICIO

- Riguarda il rapporto fra operatori pubblici dipendenti.
- Gli operatori pubblici sono tutti legati da un dovere costituzionale di collaborazione (art. 113 principio di legalità e art. 97 principio di buona amministrazione).
- La tutela del minore è una finalità di pubblico interesse anch'essa prevista dalla Costituzione.



PRIVACY

- L'informazione e il consenso, che sono principi generali per poter trattare i dati personali, non sono richiesti allorquando i servizi dell'Ente pubblico devono raccogliere dati per riferirli all'autorità giudiziaria.